

FAST PICCOLI COMUNI

LINEA B

VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA

Le novità normative in materia di SUAP

Relatore: Gianluigi Spagnuolo

06 febbraio 2025



Le novità normative in materia di SUAP

- la mancata proroga della cd. conferenza di servizi accelerata
- la compliance alle specifiche tecniche Suap: la scadenza del 25 luglio 2025 (art. 34, Legge 16 dicembre 2024, n. 193 di attuazione dell'art. 2, c. 2; D- Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023)
- l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi (delega al Governo ex art. 26, Legge 16 dicembre 2024, n. 193)
- il Registro informatico pubblico nazionale per taxi e noleggio con conducente (NCC) (art. 25, Legge 16 dicembre 2024, n. 193)
- la stabilizzazione delle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo (Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201)
- l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) per locazione breve o finalità turistiche: il Codice Identificativo Nazionale (CIN)
- l'approvazione della modulistica standardizzata: a) Scia per la locazione breve-turistica e b) Comunicazione di variazione delle strutture ricettive (Accordo Conferenza Unificata del 18 dicembre 2024)

La mancata proroga della cd. conferenza di servizi accelerata

L'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi è stata originariamente prevista dal Decreto Semplificazioni 1 (art. 13, D. Lgs. 76/2020) come facoltativa e temporanea (legata alla realizzazione del Pnrr), non modificando la L. 241/1990.

Le modifiche introdotte dal D.L. 13/2023 e dal D.L.19/2024 hanno reso obbligatorio l'utilizzo del procedimento di conferenza di servizi accelerata, prorogandone man mano la validità fino al 31 dicembre 2024.

Tale norma non è stata prorogata.

L'istituto prevedeva la riduzione del termine perentorio per il rilascio delle determinazioni di competenza degli Enti a 30 giorni (invece di 45 previsti dalla L. 241/1990) o 45 (invece di 90) in caso di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e la sostituzione della conferenza in modalità sincrona prevista dall'art. 14-bis, c. 6, L. 241/1990 con un'unica riunione telematica entro 15 giorni dal termine di rilascio delle determinazioni delle singole Amministrazioni.

I termini di rilascio torneranno pertanto ad allungarsi.

La compliance alle specifiche tecniche Suap: la scadenza del 25 luglio 2025

L'art. 34, Legge 16 dicembre 2024, n. 193 prevede l'obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Per assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento SUAP (DPR 160/2010), i comuni devono provvedere entro il 25 luglio 2025 a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di Commercio I.A.A. territorialmente competente.

Per supportare i Comuni in questo percorso di implementazione delle specifiche tecniche è in corso, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica *“Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”*: <https://www.suapsue.gov.it/>

L'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi

La L. 16 dicembre 2024 , n. 193: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” contiene disposizioni in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza

In particolare l'art. 26 prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici;
- previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
- previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
- applicazione anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'art. 9-ter, c. 5, D. Lgs. 28 ottobre 2020, n. 137;
- individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti.

Il Registro informatico pubblico nazionale per taxi e noleggio con conducente (NCC)

Il RENT Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, è stato istituito con Decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024.

Tutte le informazioni di dettaglio in ordine alla prima fase attuativa del RENT e agli obblighi di verifica in capo ai Comuni sono reperibili su: Il portale dell'Automobilista - REGISTRO ELETTRONICO NCC TAXI – RENT.

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/rent>

L'art.25 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 reca disposizioni connesse all'attuazione del RENT.

In particolare, il comma 1 integra l'art. 10 bis, c. 3, del Decreto - Legge 135/2018, istitutivo del RENT.

Per effetto di tale integrazione, sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione nel registro o in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo

La stabilizzazione delle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

L'art. 7 del D.L. 27 dicembre 2024 , n. 201: “Misure urgenti in materia di cultura” prevede che, al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

La disposizione ricalca quanto già previsto in via temporanea, per fare fronte ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 38 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 76/2020.

Il Decreto legge è in corso di conversione.

L'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) per locazione breve o finalità turistiche: il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.

La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), prevista ai sensi della "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive [...]", all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

(segue)

Il termine per l'acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato posticipato al 1° gennaio 2025. La proroga, stabilita ai sensi dell'art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, risponde alla necessità di assicurare uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale, oltre a favorire la piena operatività della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Questa banca dati ha l'obiettivo di garantire la trasparenza del mercato, la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, contrastando le forme di ospitalità irregolare. La proroga del termine intende inoltre agevolare l'interoperabilità delle banche dati e il coordinamento con le nuove disposizioni del Regolamento UE 2024/1028 sul trattamento dei dati delle locazioni brevi. Le piattaforme online, infatti, dovranno verificare e rendere visibile il numero di registrazione dei locatori, laddove richiesto, contribuendo alla lotta contro le frodi e proteggendo i consumatori.

Per informazioni sul CIN e assistenza nella procedura di richiesta, il Ministero del Turismo ha attivato i seguenti contatti: Contact Center: 06.164169910, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00

E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it e urp@ministeroturismo.gov.it

FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR): <https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/>

(segue)

Alla pagina: <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> è possibile:

- Ottenere il CIN
- Ricercare il CIN
- Verificare i dati delle strutture presenti sul territorio

Regione	Piemonte	Valle d'Aosta	Marche
Strutture registrate	25.983	7.871	13.147
n. CIN rilasciati	20.783	7.222	10.432
%	79,99	91,75	79,35

Fonte: Ministero del Turismo (al 03/02/2025)

L'approvazione della modulistica standardizzata per le strutture ricettive

Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata ha approvato due nuovi moduli standardizzati definiti nell'ambito del Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione e relativi ad attività nell'ambito del settore turismo. In particolare, sono stati adottati i seguenti moduli: 1. modulo SCIA Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale; 2. modulo Comunicazione variazione strutture ricettive

Modulistica

1. modulo SCIA Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale (PDF)

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_SCIA_Strutture_locazioni_imprenditoriali.pdf

2. modulo Comunicazione variazione strutture ricettive (PDF)

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/PNRR/Moduli_standardizzati/Modulo_Variazioni_in_comunicazione_strutture_ricettive.pdf

La circolare del Ministero dell'Interno sull'identificazione degli ospiti

Il 18 novembre 2024, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha inviato una Circolare alle prefetture italiane, stabilendo che il self check-in tramite key box è illegale.

<https://questure.poliziadistato.it/statics/48/circolare---identificazione-delle-persone-ospitate-presso-strutture-ricettive.pdf?lang=it>

La circolare sottolinea come l'utilizzo delle key box non rispetti quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che stabilisce che gli ospiti devono essere identificati de visu e non tramite procedure telematiche.

Secondo la circolare, l'utilizzo di sistemi di identificazione a distanza — come l'invio di una foto del documento di identità tramite email o WhatsApp — non può considerarsi sufficiente per adempiere agli obblighi di legge: non essendo un controllo fisico, l'identificazione remota non garantisce la certezza dell'identità dell'ospite, né consente alle autorità competenti di avere un quadro chiaro e aggiornato sugli alloggiati.

La gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che la struttura possa essere occupata da soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.